



UNIVERSITÀ DI CATANIA
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Nuova serie

314

SOCIETÀ, INDIVIDUO E INNOVAZIONE

IL RUOLO DEL DIRITTO
COME STRUMENTO DI PROMOZIONE
DEL CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
NELLA DIMENSIONE EUROPEA

a cura di

MARIA SOLE TESTUZZA



Edizioni Scientifiche Italiane

Il volume è finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4 Componente 1, CUP E62B24000380001. Si ringrazia la Scuola Superiore di Catania per aver supportato l'iniziativa scientifica.

TESTUZZA, Maria Sole (*a cura di*)

Società, Individuo e Innovazione.

Il ruolo del diritto come strumento di promozione del contrasto alle disuguaglianze nella dimensione europea

Collana: Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, 314

Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2026

pp. XIV+418; 24 cm

ISBN 978-88-495-6191-3

© 2026 by Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A.

80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it

E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTI-GIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale



L'autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione del presente lavoro è avvenuto soltanto a fini strumentali e di supporto della sua attività intellettuale e professionale.

Indice

Prefazione di SALVATORE ZAPPALÀ IX

Introduzione di MARIA SOLE TESTUZZA XI

PARTE I

*Pluralismo, libertà e limiti:
il bilanciamento dei diritti fondamentali nelle società complesse*

CRISTIANA PETTINATO, *Il diversamente credente e il limite aperto
del buon costume* 3

ANDREA MICCICHÉ, *Nuovi movimenti religiosi, "buon costume" e
laicità: le frontiere dell'art. 19 Cost.* 15

ORAZIO CONDORELLI, *A proposito di «stravaganze» e «intollerabili
aberrazioni»: note minime sui limiti della libertà religiosa* 27

GIOVANNA RAZZANO, *Maternità surrogata e diritti fondamentali:
mercato riproduttivo, dignità della donna e tutela del minore* 37

PARTE II

*Accesso ai beni essenziali:
servizi pubblici e regolazione*

ANTONIO MANDARA, *Il rapporto pubblico-privato nel servizio
idrico: uno studio definitorio* 61

DARIO BEVILACQUA, *La gestione e la regolazione dei servizi idrici:
tre problemi aperti* 73

PARTE III

*La giusta imposizione:
tra predeterminazioni del reddito e restituzioni strutturali*

GABRIELE FERLITO, *Criticità del concordato preventivo biennale
in relazione alla riserva di legge ex art. 23 Cost.* 85

ALESSANDRO ZUCCARELLO, <i>In tema di crediti da dichiarazione</i>	95
---	----

PARTE IV

*Innovazione tecnologica e trasformazioni
delle categorie giuridiche*

ARIANNA VISCONTI, <i>La tutela penale della reputazione e dell'onore 4.0</i>	105
CHARISSA VOLPONI, <i>Propaganda razzista e discorso politico antimmigrazione: verso una ricostruzione contestuale alla maniera di Strasburgo</i>	137
BEATRICE FRAGASSO, <i>L'impatto dell'intelligenza artificiale sui principi e sulle categorie del diritto penale: la posizione del produttore di sistemi di I.A.</i>	149
ALFIO GUIDO GRASSO, <i>Uso professionale dell'intelligenza artificiale: tra regolazione e responsabilità</i>	167
SOROOR MAHAMEDI, <i>Personalità giuridica e arbitro: ripensare l'assunto antropocentrico nel diritto dell'arbitrato</i>	179

PARTE V

Cultura, generazioni e dinamiche sociali

MARCO GAETANO PULVIRENTI, <i>Eredità culturale e impatto generazionale</i>	197
LAURA PERGOLIZZI, <i>Spettacolo e impatto generazionale</i>	213

PARTE VI

Spazio europeo e sfide globali del diritto

MARIA MANUELA PAPPALARDO, <i>Considerazioni sul regime giuridico dei mari chiusi o semichiusi nella Convenzione ONU sul diritto del mare</i>	227
MARIA CRISTINA RUGGIERI, <i>Imprese multinazionali e cambiamento climatico: le istanze specifiche dinanzi al PCN</i>	245

PATRIZIA BRAMBILLA, <i>Frammentazione dei processi produttivi e sfruttamento del lavoro</i>	257
---	-----

GIUSEPPE DI VETTA, <i>Il contrasto della modern slavery nelle catene globali del valore nella prospettiva del «diritto penale economico dei diritti umani»</i>	281
--	-----

PARTE VII

La testimonianza tra psicologia e diritto

SANTO DI NUOVO, <i>La psicologia della testimonianza: ci si può fidare della memoria umana?</i>	327
---	-----

GIUSEPPE SARTORI, <i>La testimonianza e gli errori nel ricordo</i>	335
--	-----

VANIA PATANÈ, <i>Dichiarazioni eteroincriminanti e metamorfosi dell'imputato in testimone assistito</i>	339
---	-----

ANGELO ZAPPULLA, <i>La paura del testimone</i>	353
--	-----

ANGELO COSTANZO, <i>Esigenze della regolazione giuridica e concetti della psicologia</i>	371
--	-----

VITTORIO BASILE, <i>L'avvocato e le prassi nell'acquisizione della prova testimoniale</i>	381
---	-----

MATTIA GIANGRECO, <i>Sentiment analysis e dichiarazioni testimoniali</i>	387
--	-----

ANTONietta CURCI e PASQUALE ZAPPIMPULSO, <i>L'ascolto delle persone vulnerabili in ambito forense. Limiti dell'empatia e rischi di distorsione testimoniale</i>	395
---	-----

<i>Gli Autori</i>	399
-------------------	-----

PARTE V

*Cultura, generazioni
e dinamiche sociali*

MARCO GAETANO PULVIRENTI

Eredità culturale e impatto generazionale

SOMMARIO: 1. Il patrimonio culturale per le future generazioni. – 2. Strumenti di pianificazione e di programmazione. – 3. Patrimonio culturale e impatto generazionale.

1. La riforma dell'art. 9, Cost. ha introdotto, tra le altre cose, nel lessico costituzionale le «future generazioni», consentendo di ritenere che la testimonianza e la salvaguardia del passato nelle sue varie forme (culturali, scientifiche ed ambientali) costituiscono un impegno per il futuro¹.

La novella costituzionale, per quanto rilevante² dal punto di vista simbolico³, non introduce una novità assoluta. Già nel Piano Nazionale di Ri-

¹ Sia consentito rinviare ai nostri, *Patrimonio culturale e ordinamento pluralista*, Torino, 2022, p. 237; *Prime riflessioni sulla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente nel nuovo testo dell'art. 9 Cost.*, in *Ildirittoamministrativo*, 2023.

² M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum Quad. cost.*, 2021, p. 309, ha ritenuto opportuna la modifica dell'art. 9 Cost., in quanto il riferimento alle future generazioni rende la revisione costituzionale una «revisione-programma» e non una mera «revisione-bilancio». Lo stesso è a dire della modifica dell'art. 41, Cost. Cfr. F. DE LEONARDIS, *La riforma “bilancio” dell'art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada*, 2022. Vd. contra F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi*, secondo la quale «l'aspetto decisamente meno convincente è il richiamo “anche nell'interesse delle future generazioni”», in quanto si tratta di “un inciso alquanto fumoso, anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni? È un'ambiguità che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica». Parla invece di «novità estremamente significativa» L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, in *Forum Quad. cost.*, 2022.

³ Si pensi alla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco sul clima del 24 marzo 2021, con la quale quest'ultimo ha giudicato parzialmente incostituzionale la legge tedesca sul cambiamento climatico, approvata nel 2019, per l'assenza di indicazioni dettagliate sulla riduzione delle emissioni dopo il 2030, sostenendo che il legislatore avrebbe dovuto prendere delle precauzioni per salvaguardare le libertà fondamentali delle generazioni future. Vd. R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritticomparati*, 2021; M. PIGNATARO, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021; R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *LuissOpen*, 2021; R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 2021; M. CARDUCCI, *Libertà “climaticamente” condi-*

presa e Resilienza la terza componente della missione 1 prevede, tra gli interventi, quello sul «patrimonio culturale per la prossima generazione». Nell'ambito del diritto amministrativo⁴, è ancor meno un dato di novità, se si pensa che il richiamo alle «generazioni future» era stato inteso già un secolo fa come giustificazione dell'inalienabilità dei beni pubblici⁵, ma anche come elemento imprescindibile della forza dello Stato e del diritto⁶.

Nella Costituzione era possibile trarre dei riferimenti quantomeno impliciti alle generazioni future⁷. Un primo dato è il principio solidaristico, che è necessariamente rivolto al futuro⁸; inoltre, i riferimenti alla «solidarietà»⁹, alla «dignità» e ai «diritti inviolabili» (art. 2 Cost.)¹⁰ indicano la pro-

zionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021, ivi; Id., Contenzioso climatico, illecito civile, termodinamica, ivi. Va evidenziato che la disposizione della Grundgesetz ha notevoli analogie con la norma italiana (art. 20a: «Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung»).

⁴ Sia consentito rinviare al nostro, *Eredità culturale e impatto generazionale*, in *Giustamm*, 2024, 1 ss., in cui sono indicati ulteriori richiami alle «future generazioni» anche in ambiti differenti dal diritto amministrativo.

⁵ L. MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino, 1898, p. 420 ss.: «La inalienabilità solo come effetto della destinazione all'uso pubblico, ha la sua ragione in questa, e nell'interesse di riserbare non solo ai presenti tutti, ma alle generazioni future l'uso delle cose».

⁶ S. ROMANO, *Lo stato moderno e la sua crisi* (1909), ora in *Id., Scritti minori*, I, 2, Milano, 1990, p. 381: «Lo Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle comunità che vi si comprendono, è un ente a sé che riduce a unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto. Soltanto così esso [...] si eleva al di sopra degli interessi non generali, contemperandoli e armonizzandoli; si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future, ricollegando in un'intima e ininterrotta continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie diverse, di cui esso è comprensiva espressione».

⁷ La Corte costituzionale, prima della novella, aveva spesso desunto forme di protezione rivolte anche alle generazioni future, sulla base delle regole ispirate al criterio della sostenibilità (vd. le sentenze 12 ottobre 1988, n. 1002; 10 luglio 1996, n. 259; 5 luglio 2016, n. 173; 17 marzo 2017, n. 93) anche con riguardo agli aspetti economici delle politiche dello Stato (sentenza 5 dicembre 2019, n. 18).

⁸ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 3 ss., evidenzia che la solidarietà «pur immersa nel presente, non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro».

⁹ Per F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002, p. 80, la solidarietà è un principio giuridico costituzionale qualificante la realtà dei rapporti tra singoli, formazioni sociali e potere pubblico. L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo*, 2016, p. 46 ss. ha ritenuto che «la solidarietà traversa la Costituzione: percorre l'intero testo, [...] raggiungendo anche il patrimonio storico-artistico della Nazione, bene comune che insieme al paesaggio la Repubblica deve tutelare».

¹⁰ G. ALPA, *Solidarietà*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1994, p. 372, ha rilevato che gli interventi in favore dell'ambiente possono essere letti anche come dettati da ragioni di solidarietà. Può qui vedersi una continuità con F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino*:

pensione verso il futuro. Questi riferimenti impongono l'impegno comune e solidale dei consociati¹¹, in termini di sviluppo, promozione e conservazione, in un legame indissolubile¹² con l'eguaglianza¹³.

Il riferimento al «popolo» (art. 1 Cost.) può essere inteso come riferimento non solo agli interessi contingenti degli attuali cittadini, ma anche ai bisogni di coloro che verranno dopo¹⁴. La stessa parola «Nazione» nell'art. 9 Cost.¹⁵ richiama lo spirito solidaristico intergenerazionale¹⁶, come «clausola di eredità»¹⁷, in quanto sintesi delle generazioni passate, presenti e future¹⁸, e risposta al bisogno di continuità attraverso il tempo di un'esperienza sociale e comunitaria¹⁹.

2. L'organizzazione di attività future è del resto una funzione tipica delle amministrazioni. Il riferimento è ovviamente agli strumenti di pianificazione e di programmazione, i quali, sebbene diversamente teorizzati dagli economisti degli anni Trenta del Secolo scorso (la pianificazione come attività di più ampio respiro, la programmazione come maggiormente limitata)²⁰, possono essere ricondotti ad unità sulla scorta della dottrina²¹ e delle indicazioni del legislatore²².

tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994 ed ora in *Scritti giuridici*, I, Milano, 2006, p. 930, per il quale «Vi è un altro campo in cui opera la solidarietà, non più nel rapporto interindividuale ma nel rapporto collettivo ed è quello dell'ambiente».

¹¹ M. FIORAVANTI, *Costituzione italiana: Art. 2*, Roma, 2018, p. 32.

¹² P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi*, 2023.

¹³ Sulla specificazione della solidarietà attraverso l'art. 3 Cost., A. APOSTOLI, *La solidarietà, principio irrinunciabile per un ordinamento democratico*, in corso di pubblicazione nel terzo volume de *I Quaderni del Laboratorio su Cittadinanze e Inclusione Sociale (La.C.I.S.)* istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

¹⁴ D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 155 ss.

¹⁵ A proposito del riferimento implicito alle generazioni future nell'art. 9 Cost., M. CAMMELLI, *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, in *Aedon*, 2017, n. 3, parla di «felice presbiopia».

¹⁶ P. MARZARO, *Nuove dinamiche e antichi doveri nel sostegno e nella promozione della cultura: dalle radici della questione museale ai diritti delle generazioni future*, in *Nomos*, 2019, p. 2.

¹⁷ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità generazionale*, Roma, 2008, p. 124.

¹⁸ L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1998, p. 106.

¹⁹ A. D'ALOIA, *Generazioni*, cit., p. 331.

²⁰ O. LANGE, *On the Economic Theory of Socialism*, Minneapolis, 1938; F. VON HAYEK, *Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibilities of Socialism*, Londra, 1935; L. VON MISES, *Economic Calculation in the Socialist Commonwealth*, Vienna, 1920.

²¹ M.S. GIANNINI, *Pianificazione*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 630.

²² Si consideri che, per esempio, accanto a strumenti urbanistici di portata ridotta e qualificati come «programmi» (il programma di fabbricazione), analogamente circoscritti sono i piani di risanamento o i piani di edilizia economica e popolare.

Per il patrimonio culturale, la continuità tra passato e futuro permea la sua disciplina, anche sulla base del noto assunto di tali beni come «di fruizione»²³.

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale costituiscono funzioni strumentali alla trasmissione «culturale» della comunità in cui i beni si trovano perché fonte di conoscenza, di ispirazione e di arricchimento culturale. Tale circostanza è ben esemplificata dal richiamo alla «preservazione della memoria» nell'art. 1, comma 2, c.b.c.²⁴, come ha peraltro ricordato la Corte costituzionale, nella decisione sulla legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16 in tema di valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale²⁵.

Tra gli strumenti pianificatori, occorre innanzitutto considerare i Piani di gestione per i siti UNESCO introdotti dalla l. 20 febbraio 2006, n. 77. Con essi si definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie²⁶. Occorre poi aggiungere i piani di gestione integrata della *governance* previsti per specifiche esperienze locali, soprattutto con riferimento ad itinerari culturali comprendenti beni diffusi sul territorio di pertinenza di vari enti²⁷. Inoltre sono previsti anche i «piani strategici di sviluppo culturale e i programmi» di cui all'art. 112, c.b.c.

Gli strumenti pianificatori di più diretta incidenza sul territorio contribuiscono tutti ad incidere sull'interesse culturale. Proprio perché finiscono per rilevare sul medesimo territorio e (quantomeno in parte) sugli stessi ambiti di attività, si determinano difficoltà di coordinamento tra di essi e sovente la soluzione è affidata alla prevalenza di un piano rispetto ad altri.

L'intersezione si determina già per effetto della previsione nel piano re-

²³ M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 24.

²⁴ G. CORSO, *Articolo 1*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004, p. 55 ss.

²⁵ Sentenza 17 luglio 2013, n. 194. Vd. L. CASINI, «Le parole e le cose»: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale, in *Gior. dir. amm.*, 2014, p. 257 ss.; G. MANFREDI, *Il riparto delle competenze in tema di beni culturali e la leale collaborazione*, in *Istituz. feder.*, 2017, p. 791 ss.

²⁶ La legge ha fissato disposizioni generiche circa il valore giuridico dei piani di cui nel testo e in ordine alla loro approvazione, prevedendo, per quest'ultimo aspetto, la conclusione di accordi tra i soggetti istituzionalmente competenti secondo le forme e le modalità previste dal codice dei beni culturali (art. 3). I piani di gestione UNESCO non sembrano comunque avere efficacia conformativa della proprietà e del territorio, ma piuttosto valore di atti politico-amministrativi, «privi di autentica efficacia precettiva», da «considerarsi come delle dichiarazioni di intento funzionali all'adempimento "formale" degli oneri derivanti dall'appartenenza di un Sito alla *World Heritage List*, senza che a ciò corrisponda un effettivo contenuto giuridico» (così A. CASSATELLA, *Tutela e conservazione dei beni culturali nei Piani di gestione Unesco: i casi di Vicenza e Verona*, in *Aedon*, 2011, n. 1).

²⁷ Si pensi al Piano della *governance* previsto nell'ambito del progetto Terre dei Giganti, attivato da vari comuni della provincia di Catania.

golatore generale dei «vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico» (art. 7, comma 1, n. 5, l. 17 agosto 1942, n. 1150). È una previsione che si interseca con i contenuti dei vari strumenti di pianificazione (settoriale) culturale ed ambientale. A sua volta, con il decreto di approvazione del piano regolatore²⁸ possono essere apportate le modifiche²⁹, tra l'altro, riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici (art. 10, comma 2, lett. c, l. 17 agosto 1942, n. 1150)³⁰. In più, limitatamente al territorio siciliano, l'art. 26, l.r. 13 agosto 2020, n. 19 ha previsto che per la redazione del piano urbanistico generale comunale sia obbligatorio e propedeutico, oltre agli studi agricoloforestale e geologico ed allo studio demografico e socio-economico, uno «studio archeologico, redatto dalla competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali e presentato entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del comune», introducendo un'ipotesi di «archeologia predittiva»³¹.

Peraltro, è ammessa la rilevanza anche «naturalistica» della destinazione «agricola»³² o «a verde pubblico» o «a parco privato», indicata nel piano

²⁸ La giurisprudenza ha chiarito che la partecipazione della Regione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico è giustificata «dalla necessità di tutelare gli interessi pubblici affidati dall'ordinamento alla Regione stessa ed, in particolare, per quel che qui interessa, il paesaggio ed i complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici come recita testualmente l'articolo 10, secondo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942 n. 1150» (Cons. St., Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1004; TAR Liguria, Sez. I, 18 novembre 2013, n. 1385).

²⁹ Le regioni possono apportare modifiche al piano regolatore adottato preordinate alla tutela del paesaggio e dei complessi storici monumentali ambientali ed archeologici, che prescindono dalla «preesistenza di vincoli specifici» (Cons. St., Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1004). Nell'ambito della conformazione del territorio, è principio oramai acquisito quello per cui ciascuna amministrazione preposta alla formazione dello strumento urbanistico può porre una disciplina generalizzata più rigorosa e limitativa di quella dei vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione relativamente a beni per i quali vi è maggiore interesse alla tutela paesistica, a condizione che le ragioni di tale scelta vengano puntualmente rappresentate (TAR Milano, Sez. II, 5 giugno 2008, n. 1924).

³⁰ Per il Consiglio di Stato il limite delle modifiche sostanziali non riguarda le modifiche attinenti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, le quali pertanto possono anche mutare le caratteristiche essenziali e i criteri di impostazione del piano. Vd. Cons. St., Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3518; Cons. St., Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1223; Cons. St., Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 259; Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5207; Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4998; Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4984; Cons. St., Sez. IV, 21 luglio 2000, n. 4076; Cons. St., Sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; Cons. St., Sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943; Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 1998, n. 605; Cons. St., Sez. IV, 24 marzo 1998, n. 493; Cons. St., Sez. IV, 13 marzo 1998, n. 431; Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 1997, n. 1101.

³¹ Vd., G. ARMAO, *Il governo del territorio tra archeologia pubblica e preventiva*, in *Ambienteditto*, 2023, n. 2.

³² M. BROCCA, *Paesaggio e agricoltura a confronto. Riflessioni sulla categoria del «paesaggio agrario»*, in *Riv. giur. edil.*, 2016, p. 1 ss.

regolatore³³. Per di più, quasi tutte le leggi urbanistiche regionali attualmente vigenti contemplano tra gli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica quello della tutela dell'ambiente³⁴.

La tutela dei vari interessi (paesaggistici, culturali, ambientali e territoriali) insistenti sul (medesimo) suolo è principio unitario «dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo [...] e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Detta tutela costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali»³⁵. Va invero rimarcata la declinazione dell'«ambiente» quale fattore condizionante le scelte inerenti alla gestione del territorio e cioè in chiave urbanistica³⁶.

L'art. 57, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112³⁷ attribuisce al piano territoriale di coordinamento provinciale il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Questo se la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. La mancanza di intese ha però mantenuto il valore e gli effetti assegnati ai piani di tutela di settore dalla normativa nazionale e regionale.

Il piano paesaggistico non contiene solo profili ricognitivi del territorio e degli immobili. Prevede anche interventi di trasformazione, di recupero e riqualificazione nell'ottica della valorizzazione, nella consapevolezza che solo una adeguata pianificazione consente una valutazione complessiva degli elementi di tutela e di valorizzazione nel tempo dei beni paesaggistici sul territorio³⁸. La sua prevalenza³⁹ ex art. 145, comma

³³ Cons. St., Sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5378; Cons. St., Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4828; Cons. St., Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7140; Cons. St., Sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 420; Cons. St., Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2639; Cons. St., Sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245. Vd. V. VITIELLO, *La nuova frontiera della c.d. «urbanistica-ambientale»*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, p. 95 ss.; R. TUMBILOLO, *La tutela del paesaggio nello strumento urbanistico*, *ivi*, 2004, p. 490 ss.; M.A. MAZZOLA, *La motivazione del Piano regolatore generale con riguardo all'ambiente*, *ivi*, p. 518 ss.

³⁴ P.L. PORTALURI, *L'ambiente e i piani urbanistici*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto*, cit., p. 249.

³⁵ Così Corte cost. 27 luglio 2000, n. 378; 26 novembre 2002, n. 478. Vd. G. MANFREDI, *Il riparto delle competenze in tema di ambiente e paesaggio dopo la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Riv. giur. amb.*, 2003, p. 516 ss.; G. SEVERINI, *La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.)*, in *Giustizia-amministrativa*, 2013.

³⁶ Così TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19 luglio 1999, n. 1652.

³⁷ A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA e N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Bari-Roma, 2018, p. 186.

³⁸ P. URBANI, *Urbanistica, tutela del paesaggio e interessi differenziati*, in *Reg.*, 1986, p. 665 ss.

³⁹ Vd. G. MORBIDELLI, *Tutela dell'ambiente e normativa urbanistica: riflessi sul diritto di proprietà*, in *Riv. giur. edil.*, 1988, II, p. 126 ss.; P. STELLA RICHTER, *Il sistema delle fonti della disciplina urbanistica*, in *Riv. giur. urb.*, 1989, p. 638 ss.; A. DI MARIO, *Il Consiglio di Stato conferma la doppia tutela dei beni ambientali*, in *Urb. App.*, 1999, p. 1223 ss. In

3, c.b.c.⁴⁰ su altri strumenti pianificatori⁴¹, per via della tradizionale primazia dell'interesse culturale su ogni altro interesse pubblico⁴², risente della introduzione di forme di pianificazione territoriale dell'interesse culturale nell'ambito degli strumenti urbanistici. Come è noto, per il Piano regolatore, l'art. 1, l. 17 febbraio 1968, n. 118 ha esteso il contenuto del piano regolatore anche all'indicazione dei «vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico».

Questa prevalenza è stata ribadita dalla Corte costituzionale⁴³, ritenendola non alterabile nemmeno ad opera della legislazione regionale, anche quando si tratta di regole che, pur non contrastando con (o derogando a) previsioni di tutela in senso stretto, pongano alla disciplina paesaggistica limiti o condizioni che, per mere esigenze urbanistiche, escludano o ostacolino il pieno esplicarsi della tutela paesaggistica⁴⁴ (come una norma regionale che abilitava i comuni ad individuare ambiti territoriali o immobili, pur se ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico istituito dal Pia-

giurisprudenza cfr. Cons. St., Sez. VI, 22 aprile 1997, n. 660; Cons. St., Sez. 11 ottobre 1995, n. 1088; TAR Campania, Sez. I, 10 ottobre 1998, n. 2845; TAR Lazio, Sez. I, 20 settembre 1989, n. 1270; TAR Liguria, Sez. I, 27 ottobre 1992.

⁴⁰ Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

⁴¹ A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA e N. OLIVETTI RASON, *Introduzione*, cit., p. 308, parlano di «valore “gerarchico” del piano paesaggistico».

⁴² Sia consentito rinviare al nostro *Prime*, cit., 2023.

⁴³ Si tratta della sentenza 25 luglio 2022, n. 192.

⁴⁴ Si vedano le recenti pronunce 28 febbraio 2022, n. 45; 28 dicembre 2021, n. 261; 8 luglio 2021, n. 141; 21 aprile 2021, n. 74; 17 novembre 2020, n. 240; 15 aprile 2019, n. 86. Cfr. A.G. ARABIA, *La Corte sorvola sulle reali finalità della legge molisana in materia di trabucchi*, in *Giur. cost.*, 2022, p. 489 ss.; E. FURNO, *La Corte costituzionale conferma il primato dei piani paesaggistici sulla pianificazione territoriale tra esigenze di tutela e recupero del territorio*, *ivi*, 2021, p. 2849 ss.; M. ASARO, *La supremazia della pianificazione paesaggistica*, in *Ambientediritto*, 2021, 3; D.M. TRAINA, *Elaborazione congiunta del piano paesaggistico: se è leale collaborazione a chi spetta l'approvazione in caso di disaccordo?*, in *Giur. cost.*, 2020, p. 2837 ss.; A. CARMINATI, *La Corte applica il principio di leale collaborazione in materia di pianificazione paesaggistica a favore dello Stato, ma la via consensuale produce 'impasse' e squilibri*, in *Forumcostituzionale*, 2021, p. 3; C. PELLEGRINO, *Ambiente ed Energia: la Corte costituzionale conferma i suoi orientamenti e il suo ruolo di suppleanza ermeneutica*, *ivi*, 2019, p. 7; C. INGENITO, *Il principio di leale collaborazione e le linee guida nelle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia ambientale*, in *Ambientediritto*, 2020, 4.

no paesaggistico territoriale regionale, sui quali consentire la realizzazione di interventi edilizi straordinari).

In questo caso, la gerarchia tra i piani corrisponde ad una gerarchia tra gli interessi (culturali-paesaggistici ed urbanistici), con subordinazione dei profili di interesse urbanistico ed edilizio rispetto a quelli concernenti la tutela dei beni culturali⁴⁵. Inoltre, determina una immediata prevalenza sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici dei comuni⁴⁶.

Non a caso la Corte costituzionale ha evidenziato come «nella disciplina delle trasformazioni – com'è negli scopi del piano urbanistico –, la tutela del paesaggio assurga a valore primario, cui deve sottostare qualsiasi altro interesse interferente»⁴⁷.

L'art. 10 della legge urbanistica aveva previsto l'uso di modifiche d'ufficio da parte dello Stato, al fine di garantire l'adeguata salvaguardia di complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici⁴⁸. A sua volta, la giurisprudenza ha da tempo chiarito la doverosità per il comune del recepimento, nel piano regolatore, dei vincoli preposti a tutela di beni culturali⁴⁹.

Analoga prevalenza sul piano regolatore è accordata al piano del parco⁵⁰, previsto per i parchi nazionali e regionali, e che sostituisce ogni altro

⁴⁵ Come ricorda A. CROSETTI, *Governo del territorio e tutela del patrimonio culturale: un difficile percorso di integrazione*, in *Riv. giur. edil.*, 2018, p. 81 ss., la giurisprudenza amministrativa ha rivelato quanto nel testo (sulla scorta della sentenza 21 dicembre 1985 n. 359), in base all'assunto per cui «l'art. 9 Cost., accumulando la tutela del paesaggio a quella del patrimonio storico-artistico, da una parte configura quest'ultimo come valore estetico-culturale e dall'altro lo assume secondo una scelta operata al massimo livello dell'ordinamento come valore primario e cioè insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro» (così Cons. St., Sez. VI, 10 agosto 1988 n. 976; TAR Lazio, Sez. II, 23 giugno 1986 n. 1112; Cons. St., Sez. V, 15 maggio 1964 n. 556; Id., Sez. VI, 13 aprile 1992 n. 261; Id., Sez. IV, 27 dicembre 1994 n. 10799).

⁴⁶ Cfr. TAR Campania, Napoli, 13 ottobre 2016, n. 4698.

⁴⁷ Vd. Corte cost., 5 maggio 2006, n. 182. G.F. CARTEI, *Autonomia locale e pianificazione del paesaggio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2013, p. 703 ss.; F. MERLONI, *L'impossibile equilibrio tra governo del territorio e pianificazioni di tutela del settore*, in *Reg.*, 2006, p. 1192 ss.; D.M. TRAINA, *Note minime su pianificazione del paesaggio e governo del territorio nella legge toscana n. 1 del 2005*, in *Giur. cost.*, 2006, p. 1856 ss.; P. GRAUSO, *Tutela dell'ambiente, governo del territorio e strumenti di pianificazione*, in *Giurisd. amm.*, 2010, p. 21 ss.; E. CALVI, *Governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali come prerogativa statale: i confini della Regione*, in *Rass. Adv. St.*, 2006, p. 169 ss.

⁴⁸ Sulla funzione del piano regolatore generale anche a tutela dei beni culturali vd. L. MAZZAROLLI, *I piani regolatori urbanistici nella teoria giuridica della pianificazione*, Padova, 1962, p. 80 ss.; A. CROSETTI, *Pianificazione del territorio e beni culturali: appunti prima e dopo il T.U. del 29 ottobre 1999*, in E. FERRARI, N. SAIITA e A. TIGANO (a cura di), *Livelli e contenuti della pianificazione territoriale*, Atti del IV Convegno AIDU, Milano, 2001, p. 243 ss.

⁴⁹ Vd. Cons. St., Sez. IV, 15 novembre 1981 n. 1139; Cons. St., Sez. VI, 12 novembre 1990 n. 951; TAR Molise, 19 settembre 2005 n. 880.

⁵⁰ A. CROSETTI, *Federalismo amministrativo, governo del territorio e pianificazioni di area vasta*, Torino, 2004, p. 86 ss.; D. D'ORSOGNA, *Piani paesistici e piani dei parchi regio-*

strumento di pianificazione⁵¹: il piano regolatore generale invero non può che recepire il contenuto dei vincoli impressi dal legislatore regionale con l'istituzione del Parco⁵². Il piano del parco appare perciò destinato ad essere il primario strumento di conformazione del territorio, anche quale strumento di composizione degli interessi rilevanti, mentre i piani regolatori assumono funzione residuale all'interno delle aree protette.

L'attuale formulazione dell'art. 142, c.b.c. fissa il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette⁵³ «per quanto attiene alla tutela del paesaggio»⁵⁴. Proprio valorizzando il riferimento della «tutela del paesaggio» il Consiglio di Stato è giunto a limitare la prevalenza del piano paesaggistico solo sugli aspetti relativi alla mera tutela del paesaggio; in relazione ai piani dei parchi detta prevalenza è quindi da ritenersi relativa solo ai profili paesaggistici. Ne consegue che la disciplina più restrittiva rispetto al piano paesaggistico

nali: linee di tendenza della legislazione regionale alla luce della legge quadro sulle aree protette, in *Foro amm.*, 1994, p. 1180 ss.; M. LIBERTINI, *Le aree naturali protette nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. giur. urb.*, 1991, p. 135 ss.; G.F. CARTEI, *La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata*, Torino, 1995, p. 41 ss.

⁵¹ Sulla natura del piano del parco anche quale strumento di pianificazione territoriale cfr. A. LOIODICE, *Parchi naturali: tendenze evolutive*, in AA.VV., *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, II, Milano, 1988, p. 385 ss.; D. BORGONOVO RE, *Parchi regionali e pianificazione (nota a TAR Lazio, Sez. II, 13 dicembre 1984, n. 1846)*, in *Riv. giur. amb.*, 1986, p. 112 ss.; D. D'ORSOGNA, *Piani*, cit., p. 1180 ss.; E. CASO, *Piano dei parchi, legislazione regionale ed effettività della tutela giurisdizionale (nota a Corte cost., sentt. 11 giugno 1999, nn. 225-226)*, in *Gior. dir. amm.*, 2000, p. 598 ss.

⁵² TAR Lazio, Roma, II, 9 settembre 2020, n. 9397. Cfr. R. TUMBILOLO, *Aree naturali protette. I. Profili generali*, in S. NESPOR e L. RAMACCI (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2022, p. 737. Negli anni Settanta del secolo scorso la Corte costituzionale aveva rilevato che la necessità che l'approvazione del piano regolatore era condizionata, con riferimento alle parti di esso incidenti sul parco, al previo raggiungimento di intese tra l'amministrazione statale (preposta al parco nazionale) e il comune e la regione (quali autorità urbanistiche), vd. C. cost. 14 luglio 1976, n. 175. Cfr. T. ALIBRANDI e P.G. FERRI, *I beni culturali ed ambientali nelle competenze regionali*, in *Foro amm.*, 1978, p. 623 ss.

⁵³ Il rispetto del principio della cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette è stato riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 30 maggio 2008, n. 180, con la quale è stata dichiarata incostituzionale l'art. 12, comma 2, legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco Fluviale Gesso e Stura), per il quale «Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici)». Su quest'ultimo aspetto vd. F. DI DIO, *Cogenza del piano paesaggistico sul piano di assetto delle aree naturali protette: siamo sicuri che si tratti di un rapporto gerarchico?*, in *Riv. giur. amb.*, 2008, p. 801 ss.; G. SABATO, *La tutela del patrimonio culturale nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa*, in *Gior. dir. amm.*, 2017, p. 116 ss.

⁵⁴ Corte cost., 30 maggio 2008, n. 180, 23 dicembre 2008, n. 437, e la ricordata sentenza 193/2010. Vd. F. DI DIO, *Cogenza*, cit., p. 801 ss.; G. SABATO, *La tutela*, cit., p. 116 ss.

(stabilita per determinate aree), volta a tutelare quegli ulteriori valori che il piano per il parco pure tutela, non viola il principio di prevalenza⁵⁵. Si è allora evidenziata una parziale riserva di competenza in favore del piano per il parco per ciò che non riguarda strettamente la tutela del paesaggio⁵⁶.

Diretta incidenza sul territorio ha anche la pianificazione delle risorse idriche⁵⁷, attuata mediante il piano di bacino distrettuale⁵⁸ (art. 65, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152)⁵⁹. Esso riguarda la programmazione delle azioni e degli usi finalizzati alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque⁶⁰.

⁵⁵ Cons. St., Sez. V, 24 febbraio 2012, n. 3517.

⁵⁶ S. AMOROSINO, *I rapporti tra i piani dei parchi e i piani paesaggistici alla luce del Codice Urbani*, in *Aedon*, 2006, n. 3.

⁵⁷ M. DI LULLO, *L'autorità di bacino distrettuale come ente di pianificazione e tutela ambientale*, in *AmbienteDiritto*, 2023.

⁵⁸ P. STELLA RICHTER, *I piani di bacino*, in F. BASSI e L. MAZZAROLLI (a cura di), *Pianificazioni territoriali e tutela dell'ambiente*, Torino, 2000, p. 29 ss.; P. URBANI, *Modelli organizzatori e pianificazione di bacino nella legge sulla difesa del suolo*, in *Riv. giur. edil.*, 1993, p. 49 ss.; A. CROSETTI, *Piani di bacino: una formula da rivedere*, in B. CARPINO (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, Roma, 2003, p. 407 ss.; P. DELL'ANNO, *I piani di bacino idrografico: commento agli artt. 17, 18, 19, 20*, in P. URBANI (a cura di), *La difesa del suolo: il processo di attuazione della riforma organizzativa e funzionale della difesa del suolo*, Roma, 1993, p. 180 ss.; L. RAINALDI, *I piani di bacino nella previsione della legge n. 183 del 1989*, Milano, 1992; C. MORRONE, *Competenze e strumenti di coordinamento delle competenze in materia di pianificazione ambientale e tutela del suolo: i piani di bacino ex l. 18 marzo 1989 n. 183*, in *Foro amm.*, 1995, I, p. 1187 ss.; G. TRAVIA, *Prospettive per la difesa del suolo sulla base dello stato d'attuazione della legge 183/1989*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2000, p. 160 ss.

⁵⁹ Il piano di bacino distrettuale va tenuto distinto dal piano di gestione di competenza dell'autorità di bacino (art. 117), che è una «articolazione interna del piano di bacino distrettuale», ovvero un «piano stralcio ... e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo)». A sua volta, il piano di tutela delle acque (art. 121) non costituisce un piano stralcio, ma uno «specifico piano di settore». Cfr. A. D'URBANO, *La tutela delle acque dall'inquinamento*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI e A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, p. 184 ss. Dall'esame complessivo del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 sembra desumersi una gerarchia tra i vari piani, nel senso della prevalenza del piano di distretto, cui segue il piano per l'assetto idrogeologico (art. 67), il piano di gestione e, per ultimo, il piano di tutela. Vd. R. FERRARA, F. FRACCHIA e N. OLIVETTI RASON, *Introduzione*, cit., p. 343.

⁶⁰ Come evidenziato da Corte cost., 26 febbraio 1990, n. 85, i piani di bacino non sono esclusivamente finalizzati alla «difesa del suolo» ma piuttosto «alla conservazione dinamica del suolo attraverso l'imposizione di vincoli e di opere di carattere idraulico, idraulico-agrario e forestale». Cfr. U. POTOTSCHINIG, *La difesa del suolo (ovvero: le Regioni senza difesa)*, in *Reg.*, 1991, p. 19 ss.; G. PASTORI, *Il seicentosedici rovesciato*, *ivi*, p. 25 ss. Il piano di bacino tende a porsi come la sommatoria di tutti gli interventi e le prescrizioni relativi all'uso e alla tutela del suolo e alla disciplina delle acque, nonché più in generale come «coordinamento degli interessi ambientali» (Tribunale superiore delle acque pubbliche, 2 febbraio 1995, n. 13). Anche successivamente all'entrata in vigore del codice dell'ambiente, i piani di bacino sono stati qualificati come strumento fondamentale per la difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque: Corte cost., ord. 5 maggio 2009, n. 232; Corte cost.,

Anche in questo caso, il carattere condizionante degli usi urbanistici del suolo determina la vincolatività del piano rispetto alle scelte urbanistiche comunali⁶¹. Va evidenziato che la rilevanza dell'interesse ambientale ponga detto piano al vertice della pianificazione (ambientale, territoriale e urbanistica)⁶².

Le prescrizioni del piano costituiscono vincoli idrogeologici (art. 866 c.c., r.d. 3267/1923)⁶³; sono immediatamente vincolanti per amministrazioni e soggetti privati e determinano la necessità dell'aggiornamento della pianificazione territoriale interessata⁶⁴.

La Corte costituzionale ha sottolineato l'importanza della «impronta unitaria della pianificazione paesaggistica», tenuto conto che sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici, concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali⁶⁵. Può allora convenirsi sulla necessità della cooperazione di tutte le amministrazioni pubbliche nell'attività di tutela, pianificazione, recupero, gestione e valorizzazione del paesaggio, alla luce delle previsioni dell'art. 133, c.b.c.⁶⁶.

Altri strumenti pianificatori vanno comunque ricordati in quanto possono assumere ruoli variegati nel tutelare e valorizzare interessi culturali e paesaggistici. Volendo limitarci ad indicarne i principali occorre ricordare

sent. 28 aprile 2010, n. 168. Vd. F. DI DIO, *Giustizia costituzionale e concorrenza di competenze legislative in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema": dalla trasversalità alla "prevalenza" della competenza statale*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, p. 953 ss.; P. GRAUSO, *Tutela dell'ambiente, governo del territorio e strumenti di pianificazione*, in *Giurisd. amm.*, 2010, p. 21 ss.

⁶¹ Vd. Cons. St., sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2827, secondo il quale: «L'unico limite che incontra l'ente locale nell'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica è costituito dalle "direttive" contenute nei piani territoriali di coordinamento e in quelli ad essi assimilati, ovvero dalle prescrizioni contenute in strumenti speciali, quali ad esempio il piano predisposto dall'Autorità di bacino».

⁶² Così A. PIOGGIA, *Acqua e ambiente*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2015, p. 279.

⁶³ TAR Molise, Sez. I, 9 marzo 2012, n. 92.

⁶⁴ A. CAPRIA, *Acque e inquinamento idrico*, in S. NESPOR e A. DE CESARIS (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2022, p. 470.

⁶⁵ Corte cost., 5 maggio 2006, n. 182. Vd. G.F. CARTEI, *Autonomia*, cit., p. 703 ss.; F. MERLONI, *L'impossibile equilibrio tra governo del territorio e pianificazioni di tutela del settore*, in *Reg.*, 2006, p. 1192 ss.; D. TRAINA, *Note minime su pianificazione del paesaggio e governo del territorio nella legge toscana n. 1 del 2005*, in *Giur. cost.*, 2006, p. 1856 ss.; P. GRAUSO, *Tutela*, cit., p. 21 ss.; E. CALVI, *Governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali come prerogativa statale: i confini della Regione*, in *Rass. Avv. St.*, 2006, p. 169 ss.

⁶⁶ Così S. CIVITARESE MATTEUCCI, *La pianificazione paesaggistica: il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione*, in *Aedon*, 2005, n. 3. Sui rapporti tra i vari strumenti di pianificazione, vd. P. LOMBARDI, *L'evoluzione della disciplina sulla difesa del suolo tra dialettica Stato-regioni e prospettive applicative degli strumenti di pianificazione*, in *Riv. quad. giur. amb.*, 2012, p. 121 ss.

quantomeno i Piani di recupero, previsti dalla l. 5 agosto 1978, n. 457⁶⁷, che richiama non a caso le disposizioni e le competenze «previste dalle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39» (art. 31, ultimo comma), incoraggiando la spontanea collaborazione dei privati all'attività pianificatoria dei comuni (è infatti prevista la presentazione di proposte di piano da parte dei proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati); gli interventi di rigenerazione urbana⁶⁸ (nell'ambito dell'«uso accettabile del territorio»⁶⁹), caratterizzati da un'attenzione non solo al degrado «fisico», ossia dal punto di vista edilizio ed urbanistico, ma anche «immateriale», cioè dal punto di vista sociale ed economico⁷⁰, nell'ottica della «qualità della città»⁷¹; i PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio), nei quali particolare attenzione è rivolta ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico; i programmi di riqualificazione urbana introdotti dalla l. 17 febbraio 1992, n. 179; i programmi di riabilitazione urbana di cui alla l. 1 agosto 2002, n. 166; i contratti di quartiere disciplinati dal d.m. 27 dicembre 2001.

3. Nel 2025 sono stati introdotti due rilevanti novità. Con l. 10 novembre 2025, n. 167 è stata prevista la valutazione di impatto generazionale, mentre il d.l. 27 dicembre 2024, n. 201, conv. l. 21 febbraio 2025, n. 16, ha regolato il Piano Olivetti per la cultura.

Sulla valutazione di impatto generazionale, il primo passo verso una va-

⁶⁷ E.M. MARENGHI, *Il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente*, Milano, 1982; F. MIGLIARESE, *Piano di recupero del patrimonio edilizio*, in *Dig. disc. pub.*, XI, Torino, 1996, p. 164 ss.; A. CROSETTI, *Piano di recupero*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, V, Torino, 1984, p. 941 ss.

⁶⁸ Sia consentito rinviare al nostro *Considerazioni sulla verifica della perdurante sussistenza dell'interesse culturale (a proposito delle c.d. ville vesuviane del miglio d'oro)*, in *AmbienteDiritto*, 2023.

⁶⁹ M. DUGATO, *Editoriale*, in *Istit. fed.*, 2017, p. 597 ss.

⁷⁰ I temi della rigenerazione e del riuso per lo sviluppo sostenibile costituiscono strategie fondamentali di ripresa e resilienza del settore cultura alla luce dei provvedimenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si consideri la Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), Ambiti di intervento/Misure 2 (Rigenerazione urbana e *housing* sociale), che prevede investimenti per 3.300.000.000 euro. In questo caso, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 ss., l. 27 dicembre 2019, n. 160 e dal d.P.C. 21 gennaio 2021. Cfr. C. VITALE, *Riuso del patrimonio culturale e sviluppo delle aree interne. Le norme e le pratiche*, in *Dir. amm.*, 2022, p. 867 ss.

⁷¹ F. FOLLIERI, *Dal recupero alla rigenerazione: l'evoluzione della disciplina urbanistica delle aree degradate*, in *Giustamm*, 2015.

lutazione qualitativa è stato compiuto dalla Fondazione Bruno Visentini sulla mappatura delle misure rivolte alle giovani generazioni documentata nel rapporto Il divario generazionale tra conflitti e solidarietà del 2017, e poi, con il rapporto Il divario generazionale attraverso la pandemia, la ripresa e la resilienza del 2021. Nel 2023 la Regione Emilia-Romagna ha sperimentato la valutazione di impatto generazionale nell'ambito del progetto SAF-ER, applicandola ai Programmi regionali 2021-2027 cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Per gli enti locali, il Comune di Parma è stato il primo ad applicare le Linee guida al proprio Documento Unico di Programmazione 2023-2025, individuando le misure generazionali e potenzialmente generazionali presenti nei propri atti programmatici. Il Comune di Bologna ha usato la valutazione di impatto generazionale nell'ambito del processo di analisi delle missioni del Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

L'art. 4, l. 10 novembre 2025, n. 167 stabilisce che la valutazione di impatto generazionale⁷² costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale. La nozione di «effetti sociali» costituisce la chiave interpretativa per includere il patrimonio culturale nell'ambito della valutazione di impatto generazionale. Il patrimonio culturale, infatti, non produce soltanto effetti economici diretti e indiretti, ma incide sulla qualità della vita delle comunità, sull'identità collettiva, sulla coesione sociale e sulla capacità di mantenere viva la memoria storica. Il processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale può svolgere un'importante funzione sia al fine della preservazione dei beni, sia per la promozione e il sostegno dello sviluppo economico delle comunità locali, innalzando la sensibilizzazione dei cittadini verso la loro identità.

Queste ultime considerazioni giustificano la riconduzione del patrimonio culturale non solo nell'ambito dei beni comuni, ma soprattutto in quella dei beni meritori⁷³. Esso è infatti composto da beni che devono essere oggetto di tutela pubblica indipendentemente dalla richiesta fatta dai

⁷² M. MEZZANOTTE, *La valutazione di impatto generazionale come tecnica di "programmazione"*, in *Consulta online*, 2025, p. 1524 ss.; L. BARTOLUCCI, *La valutazione di impatto generazionale delle leggi come forma di attuazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione*, in *Federalismi*, 2024, p. 39 ss.; L. MONTI, *Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale del Documento Unico di Programmazione*, in *Riv. dir. ec. com.*, 2024, p. 53 ss.

⁷³ Sia consentito rinviare al nostro, *Patrimonio*, cit., p. 213 ss. I beni meritori costituiscono una evoluzione della moderna teoria economica dei beni pubblici analizzata da Paul Samuelson sin dal 1954 nei suoi noti saggi *The Pure Theory of Public Expenditure*, in *Review of Economics and Statistics*, 1954; *Diagrammatic Exposition of A Theory of Public Expenditure*, *ivi*, 1955; *Aspects of Public Expenditure Theories*, *ivi*, 1958.

potenziali utenti, in conseguenza della valutazione dei vantaggi che può trarne l'intera comunità⁷⁴.

Esistono diversi scenari normativi in cui la Valutazione potrebbe incidere sul patrimonio culturale. Si pensi ai provvedimenti relativi alla gestione del turismo culturale, al finanziamento pubblico per la conservazione e il restauro, alle politiche educative e formative in ambito culturale, o alla digitalizzazione del patrimonio.

L'art. 5, l. 10 novembre 2025, n. 167 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi. Esso ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 4. Questo organismo potrebbe svolgere un ruolo determinante nell'interpretare estensivamente l'ambito di applicazione della valutazione di impatto generazionale. L'Osservatorio è infatti incaricato di monitorare l'efficacia della valutazione, elaborare studi e proporre eventuali miglioramenti. Attraverso le proprie funzioni di studio e proposta, l'Osservatorio potrebbe elaborare metodologie che includano esplicitamente la valutazione degli impatti sul patrimonio culturale, riconoscendone la rilevanza per l'equità intergenerazionale.

Il Piano Olivetti per la cultura, invece, ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura come elemento centrale per il benessere delle comunità e la coesione sociale. La legge di bilancio 2026 (l. 30 dicembre 2025, n. 199) contiene ben due espressi riferimenti al Piano, sia in occasione del sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali (art. 1, comma 551), sia a proposito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità (art. 1, comma 823).

Il Piano Olivetti si articola su diversi assi d'intervento. In primo luogo, introduce strumenti per valorizzare le biblioteche come luoghi di educazione intellettuale, civica e di connessione sociale (art. 1, comma 1, lett. c), e promuove la filiera dell'editoria libraria attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico (art. 1, comma 1, lett. d). Inoltre, prevede forme di cooperazione culturale internazionale. È stata istituita un'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato (art. 2), che esercita funzioni di indirizzo e coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane.

Tra le misure previste dal Piano (agli artt. 3 e 7) possiamo ricordare (senza pretesa di completezza) il sostegno all'apertura di librerie da parte di giovani sotto i 35 anni, la valorizzazione delle biblioteche come spazi di connessione

⁷⁴ Si vedano le riflessioni di J. Head, *Public Goods and Public Welfare*, Durham, 1974, p. 214 ss.

sociale e educazione intellettuale (nella misura in cui tale valorizzazione si traduca in servizi effettivamente accessibili e attrattivi per i giovani), la stabilizzazione della segnalazione certificata di inizio di attività per gli spettacoli dal vivo (che riduce barriere burocratiche particolarmente gravose per giovani organizzatori e promoter culturali), e il sistema dei tax credit per opere prime e seconde nel cinema (che facilita l'ingresso di giovani autori).

Vi sono però varie criticità. Il quadro complessivo appare significativamente compromesso dalle riduzioni di bilancio previste dalla legge di bilancio 2025. Le risorse destinate al Ministero della Cultura sono diminuite dallo 0,4 per cento del 2024 allo 0,3 per cento del totale, con una riduzione annuale di 147 milioni per il 2025, 178 milioni per il 2026 e 204 milioni per il 2027. In termini assoluti, rispetto alla legge di bilancio 2024, la nuova legge per il 2025 presenta una diminuzione di 448,2 milioni di euro, pari al 12,6 per cento. Questa decurtazione è causata principalmente dalla riduzione di 357,2 milioni della spesa in conto capitale, corrispondente a un calo del 21,31 per cento. I tagli più consistenti riguardano la tutela del patrimonio culturale con 100 milioni in meno, le belle arti con 36 milioni, i beni librari e l'editoria con 18 milioni, i beni archivistici con 13,5 milioni e il cinema con 3 milioni⁷⁵.

La legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) conferma e aggrava la tendenziale riduzione delle risorse destinate al Ministero della Cultura già evidenziato nella legge di bilancio 2025. L'analisi dei dati di bilancio rivela una situazione di ulteriore compressione delle risorse disponibili per le politiche culturali, che si inserisce in un più ampio contesto di spending review che ha colpito l'intera amministrazione statale. Nel 2026 le spese finali del Ministero della Cultura saranno, in termini di competenza, pari a 3.066,6 milioni di euro, con un decremento di 190,8 milioni di euro (- 5,8 per cento) rispetto al 2025.

La progressiva diminuzione dei fondi a disposizione della cultura impone di ricercare altrove forme di finanziamento. In questo senso appare allora necessario il coinvolgimento dei privati⁷⁶. Gli strumenti utilizzabili sono noti (forme speciali di partenariato⁷⁷, organismi di valorizzazione re-

⁷⁵ <https://en.ilsole24ore.com/art/budget-law-2025-annus-horribilis-italian-culture-A-GoiYUxB>.

⁷⁶ Come notato da S. GARDINI, *La valorizzazione integrata dei beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, p. 407 «L'azione amministrativa viene ridisegnata nel solco della leale collaborazione e della sussidiarietà orizzontale: l'intervento pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale» si apre alla «partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati» (art. 6, comma 3), che alle attività di valorizzazione «possono concorrere, cooperare o partecipare» (art. 111), «alla luce dei principi di coordinamento, armonizzazione ed integrazione» (art. 7, comma 2).

⁷⁷ G. SCIULLO, *Il partenariato pubblico-privato in tema di patrimonio culturale dopo il Codice dei contratti*, in *Aedon*, 2021, n. 3, si interroga sul significato della «specialità»

alizzati sulla base di accordi di valorizzazione⁷⁸, sponsorizzazioni e *art-bonus*, patti di collaborazione nell'ambito dei beni comuni). Altra possibile soluzione alle criticità sopra evidenziate è la maggiore integrazione tra politiche culturali e altre politiche settoriali, in particolare quelle turistiche, educative e di sviluppo territoriale. L'approccio integrato, già presente nel Piano Olivetti per le aree periferiche, potrebbe essere sistematizzato attraverso meccanismi di «coprogrammazione» con enti locali e Terzo settore.

Si può allora ritenere che la sfida principale per il futuro consiste nel trovare modalità sostenibili per conciliare le ambizioni programmatiche con le risorse effettivamente disponibili. Occorre quindi valorizzare i finanziamenti disponibili ed attivare forme di collaborazione tra pubblico e privato. Solo attraverso un approccio integrato e una programmazione attenta sarà possibile garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, assicurando nel contempo l'accessibilità della cultura a tutti i cittadini.

delle forme di partenariato. Si tratta comunque di uno strumento differente da quello generale del partenariato pubblico-privato in cui, invece, la cooperazione è diretta a garantire il finanziamento, la realizzazione o gestione di un'opera pubblica a fini remunerativi e la individuazione del partner deve avvenire mediante procedure a evidenza pubblica (vd. L. CASINI, *Valorizzazione e gestione*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA e G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017, p. 239).

⁷⁸ Si tratta di ipotesi ad oggi di ridotto utilizzo nella pratica, sia in considerazione della complessità delle modalità di partecipazione dei privati, sia per le continue emende alle norme sul loro coinvolgimento, sia per effetto del tradizionale disfavore con cui si considerano gli apporti dei privati in un settore sensibile come quello dei beni culturali. Per una disamina delle principali esperienze di accordi di valorizzazione stipulati con i privati, sia consentito rinviare al nostro, *Patrimonio*, cit., p. 178 ss.

Gli Autori

BASILE VITTORIO, Vicepresidente Camera penale di Catania 'Serafino Famà'

BEVILACQUA DARIO, Professore Associato di Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

BRAMBILLA PATRIZIA, Assegnista di ricerca in diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia

CONDORELLI ORAZIO, Professore Ordinario di Diritto e religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

COSTANZO ANGELO, Consigliere Corte di Cassazione

CURCI ANTONIETTA, Professoressa Ordinaria di Psicologia generale, Università degli Studi di Bari

DI NUOVO SANTO, Professore Emerito di Psicologia generale, Università degli Studi di Catania

DI VETTA GIUSEPPE, Ricercatore in Diritto penale, Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna

FERLITO GABRIELE, Contrattista di ricerca in Diritto tributario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

FRAGASSO BEATRICE, Assegnista di ricerca in Diritto penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano

GIANGRECO MATTIA, Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

GRASSO ALFIO GUIDO, Ricercatore in Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

MAHAMEDI SOROOR, Dottoranda di ricerca in Diritto processuale civile, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

MANDARA ANTONIO, Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

MICCICHÉ ANDREA, Assegnista di ricerca in Diritto e religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

PAPPALARDO MARIA MANUELA, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

PATANÈ VANIA, Professoressa Ordinaria di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

PERGOLIZZI LAURA, Ricercatrice di Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università degli Studi di Messina

PETTINATO CRISTIANA, Professoressa Associata di Diritto e religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

PULVIRENTI MARCO GAETANO, Ricercatore di Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

RAZZANO GIOVANNA, Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico della Sapienza Università di Roma

RUGGIERI MARIA CRISTINA, Dottoranda di ricerca in Diritto processuale civile, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

SARTORI GIOVANNI, Professore Emerito di Neuropsicologia forense, Università degli Studi di Padova

TESTUZZA MARIA SOLE, Professoressa Associata di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

VISCONTI ARIANNA, Professoressa Associata di Diritto penale, Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell'economia, Università Cattolica del Sacro Cuore.

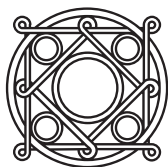
VOLPONI CHARISSA, Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

ZAPPALÀ SALVATORE, Professore Ordinario di Diritto internazionale, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

ZAPPIMPULSO PASQUALE, Dottorando di ricerca in Digital Innovation and e-Health, Università degli Studi di Bari

ZAPPULLA ANGELO, Professore Associato di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

ZUCCARELLO ALESSANDRO, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania



Edizioni Scientifiche Italiane

BIBLIOTECA RICERCA AVANZATA

Con Ricerca Avanzata puoi consultare l'intero catalogo della casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane in www.edizioniesi.it e accedere alla biblioteca digitale della casa editrice in Esidigita www.esidigita.it.

Ricerca Avanzata è uno strumento interattivo e gratuito ma soprattutto un potente alleato per autori, ricercatori e studenti. Grazie alla tecnologia *full-text search*, consente di accedere in maniera immediata e interattiva a tutti i titoli e i contenuti presenti nel catalogo delle Edizioni Scientifiche Italiane, che a partire dal 1945 offre ai suoi lettori una vastissima gamma di pubblicazioni, libri e riviste oggi disponibili anche in versione digitale: PDF e *E-book*. Ricerca Avanzata può essere utilizzata agevolmente da PC (*desktop* e *laptop*) e dispositivi *smart* (*smartphone*, *tablet*, ecc.).

EDIZIONIESI



Inquadra il QR Code per
provare Ricerca Avanzata
nell'intero catalogo

ESIDIGITA



Inquadra il QR Code per
provare Ricerca Avanzata
nella Biblioteca Digitale

CONTATTACI



+39 081 7645443



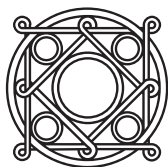
info@edizioniesi.it



www.edizioniesi.it
www.esidigita.it

SEGUICI SUI SOCIAL





Edizioni Scientifiche Italiane

LIBRARY AND DIGITAL LIBRARY

The full catalogue of books and journals of Edizioni Scientifiche Italiane is on www.edizioniesi.it or on the Digital Library Esidigita www.esidigita.it in digital contents.

Advanced Search is an interactive and free tool but above all a powerful ally for authors, researchers and students. Using full-text search technology, it provides immediate and interactive access to all the titles and contents in the catalogue of Edizioni Scientifiche Italiane, which since 1945 has offered its readers a very wide range of publications, books and journals now also available in digital version: PDF and E-book. Advanced Search can be used easily from PCs (desktops and laptops) and smart devices (smartphones, tablets, etc.).

EDIZIONIESI



Scan the QR Code to try out
Advanced Search in the
full catalogue

ESIDIGITA



Scan the QR Code to try out
Advanced Search in the
Digital Library

CONTACT US



+39 081 7645443



info@edizioniesi.it



www.edizioniesi.it
www.esidigita.it

FOLLOW US





Questo volume è stato impresso
nel mese di aprile dell'anno 2026 per
le Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A.
Stampato in Italia



Edizioni Scientifiche Italiane

www.edizioniesi.it info@edizioniesi.it



<https://www.edizioniesi.it>
<https://www.esidigita.it>



[edizioni_scientifiche_italiane](https://www.instagram.com/edizioni_scientifiche_italiane)



Edizioni Scientifiche Italiane



Edizioni Scientifiche Italiane